



REGIONE BASILICATA




UNIONE EUROPEA



SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE PMI LUCANE

INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE DI
| PRODOTTO | PROCESSO | SERVIZIO |
| ORGANIZZATIVA | MARKETING |
| ECO-INNOVAZIONE | SAFETY-INNOVAZIONE

ALLEGATO A
Definizioni



DEFINIZIONI

“Piena disponibilità del bene immobile”: la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, la titolarità di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste altresì laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell'intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione della agevolazione. Nel caso in cui l'investimento prevede interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso all'esecuzione dell'intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

“Sede operativa” la struttura anche articolata su più immobili, fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio. In caso di attività esercitata presso la sede legale, la sede operativa coincide con la sede legale risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

“Numero unità lavorative”: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all'allegato 1 del 651/2014;

Microimpresa, piccola impresa, media impresa come definite dal reg. 651/2014 e dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che recepisce la raccomandazione 2003/361/CE del 06/05/2003, come illustrato nella seguente tabella:

Categoria di impresa	Numero dipendenti	Fatturato	Totale bilancio annuo
Media	< 250	<=50 mln €	<43 mln €
Piccola	< 50	< 10 mln €	< 10 mln €
Micro	< 10	< 2 mln €	< 2 mln €

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

"avvio dei lavori" si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quali condizioni si verifica prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Investimento in immobilizzazioni immateriali: un investimento in trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce **"impresa in difficoltà"** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte



dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

Centri per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico di cui:

- **Centri di Competenza Tecnologica (CCT):**. Strutture miste pubblico-private partecipate a maggioranza da soggetti pubblici, senza scopo di lucro, dotate di laboratori di ricerca o di qualità, dotate di personalità giuridica autonoma, aventi una competenza specifica su un determinato settore industriale o su una particolare area tecnologica e nel cui oggetto sociale, evincibile dallo statuto, sia esplicitamente menzionata l'attività di innovazione e/o trasferimento tecnologico alle imprese riconosciuti dal MIUR (<http://www.retecct.it> /).
- **Parchi scientifici e tecnologici** così come definiti nella Deliberazione MURST del 25.03.1994 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11.08.1994).

Laboratori di ricerca o qualità accreditati dal MIUR: laboratori di ricerca pubblici e privati aventi personalità giuridica e gestione autonoma che svolgono attività di ricerca utile ai processi produttivi documentata da esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico iscritti all'Albo nazionale dei laboratori istituito ai sensi del D.M. 593/00 artt. 10, 14 (<http://albolaboratori.miur.it> /).

